



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 21607 / 130.11.15 del 07 OTT. 2015 / Pos. Coll. e Coord.4 n.4

SOLO VIA PEC

Presidenza della Regione

- Ufficio di Gabinetto
- Segreteria Generale
- Segreteria della Giunta regionale

e, p.c.

**Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica**

- Ufficio di Gabinetto
(rif. fgl.6.10.2015 n.129188)

- Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Assessorato regionale dell'Economia

- Ufficio di Gabinetto

- Dipartimento delle Finanze e del Credito
Servizio 01/F-Rapporti finanziari stato-regione
(rif.fgl.10485 del 07.07.2015)

Assessorato regionale della Salute

- Ufficio di Gabinetto
(rif.fgl.75348 del 5.10.2015)

Oggetto: D.L. 19 giugno 2015 n.78 come convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicata in G.U.R.I. del 14.08.2015, n.188 S.O. recante *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”*.



1. Con note del 20 luglio 2015, n.16853 e del 10 settembre 2015, n.1983 questo Ufficio - su segnalazione del Dipartimento Finanze e Credito effettuata con foglio 7 luglio 2015 n.10485 - ha invitato l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Ufficio di Gabinetto, il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e l'Assessorato alla Salute a voler rappresentare profili di eventuale criticità come segnalati dall'Assessorato dell'Economia, evidenziando, nel contempo, che il termine perentorio per notificare il ricorso da Roma, previa delibera della Giunta regionale, scade il 13 ottobre 2015.

Ad oggi soltanto l'Assessorato regionale Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha segnalato (nota n. 129188 del 06.10.2015) la lesione delle proprie prerogative statutarie riagganciandosi alle considerazioni effettuate dal Dipartimento regionale Finanze e Credito relativamente all'art. 1, comma 10 del D.L. 78 del 2015.

In proposito l'Assessorato ha precisato che *“l'art. 1, comma 418 della legge 190 del 2014, nella sua formulazione originaria, è stato oggetto di impugnativa, in via cautelativa, da parte di questa Regione per violazione delle competenze regionali stabilite dall'art. 14 lett.o) e 15 dello Statuto, nonché degli artt 119, commi 1 e 4 della Costituzione poichè non escludeva espressamente gli enti di area vasta siciliani dall'applicazione del contributo ivi richiesto ricollegato al processo di riordino delle province effettuato dal legislatore statale, ed in merito al quale la Regione siciliana stava procedendo in maniera del tutto autonoma in attuazione delle proprie prerogative statutarie”*.

Inoltre l'Assessore ha evidenziato che *“nelle more della proposizione del ricorso, il legislatore nazionale ha modificato il citato comma 418 con l'art.4, comma 5 ter del D.L. n.192/2014 (convertito, con modificazioni, dalla LL.27 febbraio 2015, n.11 e pubblicato sulla G.U.R.I. del 28 febbraio 2015, n.49), stabilendo espressamente che le riduzioni di spesa ivi previste sono ripartite “nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e **del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna**”*.

Pertanto, secondo l'avviso dell'Assessore, è evidente che il legislatore nazionale ha incluso gli enti di area vasta della Regione siciliana nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 418 della legge n.190 del 2014.

Successivamente, con l'art.1, comma 10 del D.L.n.78 del 2015, è stato quantificato per gli enti intermedi – compresi quelli della Regione siciliana - l'ammontare della riduzione di spesa di cui all'art. 1 comma 418 della legge 190 del 2014 come modificato dal D.L.192 del 2014 da riversare all'erario.

La nota assessoriale si conclude formulando richiesta di acquisire le valutazioni di questo Ufficio ai fini dell'eventuale proposizione di un'impugnativa dinanzi la Corte Costituzionale della norma in esame.

2. Le considerazioni formulate dall'Assessorato delle Autonomie locali sono pienamente condivisibili.



2

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Beatrice Fiandaca, tel 091.7074836 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it



Ed infatti le disposizioni richiamate dall'art.1 comma 10 del D.L. 78 del 2015, attuativo dell'art.1, comma 418 come modificato dall'art. 4, comma 5-ter del D.L. 31-12-2014 n. 192, sono collegate non solo al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane (avviato a livello nazionale con la legge n. 56 del 2014, c.d. Legge Delrio), ma anche al concorso al contenimento della spesa pubblica.

Il versamento di risorse da parte delle province e delle città metropolitane in favore dello Stato previsto dal secondo periodo del citato comma 418 e successive modificazioni e integrazioni, è strettamente connesso all'obbligo di concorso al contenimento della spesa pubblica mediante riduzione di spesa corrente previsto dal periodo precedente come risulta dalla circolare n. 1/2015 del 30 gennaio 2015 con la quale sono state adottate le linee guida per l'attuazione dei commi da 418 a 430 dell'articolo 1 della legge 190/2014 in relazione al personale ed al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.

In tale documento, con riferimento ai commi in questione, viene, tra l'altro, precisato che *“la riduzione incrementale della spesa corrente si coordina anche con la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale definiti dalla legge n. 56 del 2014 e dai commi da 420 a 428 della legge 190/2014. Tali processi determinano una progressiva riduzione della spesa del personale sostenuta dalle città metropolitane e dalle province attraverso una ricollocazione del personale in mobilità presso le amministrazioni titolari delle funzioni non fondamentali in attuazione della predetta legge 56/2014 ed in altre amministrazioni pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio 2015-2016, la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli enti di area vasta in ragione dell'estinzione dei rapporti di lavoro in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente”*.

Pertanto, in ordine alla previsione del previsto contributo a carico degli enti di area vasta dell'Isola (ex comma 418 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come attuato dalla Tabella 2 allegata all'art. 1 comma 10 del D.L. 78 del 2015, ove sono elencate le riduzioni di spesa corrente che ogni ente deve conseguire per l'anno 2015 al fine del corrispondente versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato) il contributo richiesto alle Province e da finanziare attraverso riduzione della spesa corrente, si ricollega al riordino degli enti di area vasta, quale stabilito dalle fonti statali.

Ora, nell'attuazione delle proprie prerogative statutarie il legislatore siciliano ha autonomamente proceduto al riordino, tanto che ha già soppresso le Province regionali.

Ciononostante il legislatore statale - che in precedenza aveva mostrato di essere consapevole della separazione dei percorsi di riordino, correlati all'autonomia regionale speciale - con l'art.1, comma 10 del d.l. 78 del 2015 ha superato la generale clausola di salvaguardia recata alla fine della legge n.190 del 2014 dal comma 734 che recita *“Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”*, ed ha quantificato il concorso nell'acclusa tabella 2.

Con riferimento alla disposizione dell'art. 1, comma 10 attuativa del comma 418 della legge 190 del 2014 si concretizzano le medesime lesioni delle competenze regionali già



prospettate con il Ricorso iscritto al n.41 del 2015 della Corte Costituzionale, e segnatamente la violazione delle competenze regionali sancite dall'art. 36 dello Statuto e dell'art.2, comma 1 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R.n.1074 del 1965 in quanto sottrae indirettamente risorse in relazione agli artt.14 lett. o) e dall'art. 15 dello Statuto d'autonomia, poiché la manovra come modulata andrebbe direttamente ad incidere sulle finanze della Regione nella misura in cui per fronteggiare le necessità di concorso degli enti locali l'Ente regione dovrebbe utilizzare proprie risorse di fatto – tenuto conto della particolare congiuntura attuale - già destinate ad altri bisogni e, invece, da riversare nelle casse degli stessi enti.

Ulteriori profili di impugnativa attengono alla lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali di area vasta ex art.119, commi 1° e 4° della Cost. ed ex art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001 in quanto le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale per la lesione delle attribuzioni degli enti locali (cfr. Corte Cost. sent. n. 298 del 2009 e precedenti ivi citati), nonché ex art. 20 in ordine alla potestà amministrativa regionale in relazione alle materie per le quali la Regione ha competenza legislativa esclusiva (artt.14 lett. o) e dall'art.15 dello Statuto d'autonomia).

Peraltro, la lesione delle competenze regionali in materia finanziaria risulta evidente laddove nella Tabella 2 allegata all'art. 1 comma 10 del D.L. 78 del 2015 sono elencate le riduzioni di spesa corrente che ogni ente deve conseguire per l'anno 2015 al fine del corrispondente versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si osserva poi che l'autonomia finanziaria postula che le Regioni e gli enti locali «abbiano la effettiva disponibilità delle risorse..... ed il potere di manovra dei mezzi finanziari» (sentenza n. 171 del 1999) e che ciò ha «un indubbio carattere funzionale» (sentenza n. 742 del 1988) all'assolvimento dei compiti istituzionali che gli enti sono chiamati a svolgere.

Ne consegue che sia l'autonomia della Regione (indirettamente) che quella degli enti locali di disporre delle proprie risorse per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.) viene oggettivamente limitata dalla disciplina impugnata che incide direttamente sulla disponibilità delle loro risorse.

La disposizione in esame, infatti, sottrae agli enti locali somme a titolo di spesa corrente da riversare in apposito capitolo di entrata del bilancio statale, violazione dalla quale deriva una forte contrazione della capacità di spesa degli stessi enti che dovranno ricorrere ai finanziamenti della Regione, con conseguente depauperamento delle finanze regionali.

Va, nel contempo evidenziato che malgrado il concorso alla sostenibilità del debito nazionale sia un aspetto fondamentale della riforma, è anche vero che esso ha una rilevante incidenza sull'autonomia finanziaria delle Regioni.

S'impone, pertanto, l'esigenza di «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenze n. 139 del 2012 e n. 165 del 2011; nello stesso senso, sentenza n. 27 del 2010) a tal fine risultando indispensabile garantire il pieno coinvolgimento delle autonomie locali.



Allo scopo è necessario, in primo luogo, che il procedimento si svolga nell'ambito della Conferenza unificata, in modo da garantire a tutti gli enti territoriali la possibilità di collaborare alla fase decisionale.

Appare inoltre necessario che tale collaborazione assuma la forma dell'intesa, considerate l'entità del sacrificio imposto e la delicatezza del compito cui la Conferenza è chiamata.

La disposizione censurata, che si correla all'adozione di misure di contenimento della spesa, incide quindi pesantemente sulle finanze regionali, e reca una dissimulata riserva di somme in favore dello Stato senza che ricorrano i tre presupposti prescritti dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi.

Va peraltro evidenziato che il Governo regionale ha già impugnato l'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che costituisce l'antecedente giuridico della disposizione in esame, e per il quale deve essere ancora fissata l'udienza di discussione.

Si suggerisce, quindi, di impugnare cautelativamente anche l'art. 1 comma 10 del D.L. 78 del 2015 come convertito in legge 6 agosto 2015, n.125 e pubblicata in G.U.R.I. del 14.8.2015, n.188.

3. Qualora la S.V. On.le concordi sull'opportunità dell'impugnativa, la Giunta dovrà deliberare al più presto in quanto il termine per la notifica del ricorso da Roma andrà a scadere il 13 ottobre 2015; nell'ipotesi in cui si intenda proporre ricorso si riporta, di seguito, la disposizione da impugnare con l'indicazione dei relativi parametri violati:

- art. 1 comma 10 del D.L. 78 del 2015, Tabella 2 per violazione degli artt. 36 dello Statuto e dell'art. 2, comma 1 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n.1074 del 1965 in quanto sottrae indirettamente risorse in relazione agli artt.14 lett. o) e dall'art. 15 dello Statuto d'autonomia;

- artt. 14 lett.o) e dell'art. 15 dello Statuto per violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di "regime degli enti locali" e di "ordinamento degli enti locali" .


- art. 20 dello Statuto per quanto riguarda la potestà amministrativa regionale in relazione alle materie per le quali la Regione ha competenza legislativa esclusiva (artt.14 lett. o) e dall'art.15 dello Statuto d'autonomia);

- violazione dell'art.119, commi 1 e 4 della Costituzione;

- violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art.120 della Costituzione.

Essendo il termine perentorio per la notifica del ricorso in scadenza il 13 ottobre 2015, si accludono sin d'ora n. 2 fogli con procura a margine e lettere d'incarico per dirigenti avvocati.

Il Dirigente Avvocato
Beatrice Fiandaca



L'Avvocato Generale
(Cons Romeo Palma)

